



*Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL  
CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA  
Divisione VIII – Strumenti di misura e metalli preziosi

A UNIONCAMERE  
- Segretario generale  
PEC: unioncamere@cert.legalmail.it

**OGGETTO: Adeguamento al Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/799 della Commissione del 18 marzo 2016 che applica il Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante le prescrizioni per la costruzione, il collaudo, il montaggio, il funzionamento e la riparazione dei tachigrafi e dei loro componenti.**

Ai sensi dell'articolo 8, del Regolamento (UE) n. 165/2014, a decorrere dal 15 giugno 2019, i veicoli immatricolati nell'UE, soggetti all'installazione di tachigrafo, dovranno essere dotati di "tachigrafo intelligente" o "tachigrafo di seconda generazione".

L'attuazione delle disposizioni sul tachigrafo intelligente comportano l'obbligo per gli Stati membri di rilasciare a conducenti, imprese di trasporto, installatori/officine/costruttori dei veicoli e autorità di controllo, residenti o stabiliti sul territorio nazionale, carte tachigrafiche di nuova generazione.

Al fine di facilitare la transizione al tachigrafo intelligente, il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 stabilisce, al punto 3, dell'appendice 15, dell'allegato I C, un approccio graduale in base al quale gli Stati membri devono essere in grado di rilasciare le carte tachigrafiche già prima della suddetta data del 15 giugno 2019.

In Italia, come in alcuni altri Paesi, non è stato ancora possibile procedere all'omologazione della nuova generazione di carte a causa della relativa procedura attualmente in corso di perfezionamento.

In tale circostanza, per garantire il rispetto dei tempi, si consente ai precitati conducenti, imprese di trasporto, installatori/officine/costruttori dei veicoli e autorità di controllo dei Paesi non ancora pronti all'emissione delle nuove carte, di poterle ottenere, attivando una procedura transitoria contemplata dalla collaborazione tra Stati.

Infatti, ai sensi dell'articolo 40, del Regolamento (UE) n. 165/2014 si prevede l'assistenza reciproca tra gli Stati membri e sulla base di tale disposizione la Commissione europea con nota del 2 aprile u.s. (in allegato), indirizzata alle Rappresentanze permanenti dei Paesi membri, ha indicato per i Paesi che non sono pronti a rilasciare carte tachigrafiche intelligenti di poterle acquisire quale soluzione temporanea, da altri Stati.

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma  
tel. +39 0647055549  
email: giuseppe.capuano@mise.gov.it  
PEC: dgmccvnt.div08@pec.mise.gov.it  
www.mise.gov.it

A



In questo quadro, per favorire l'attività degli operatori del settore, in considerazione del carattere di urgenza, si richiede cortesemente a Unioncamere, in qualità di Ente che coordina le attività delle Camere di commercio, *Card Issuing Authority*, di concordare con l'Autorità di altro Stato membro già in condizione di emettere le precitate carte, come ad es. la Francia e la Croazia, la fornitura temporanea di carte tachigrafiche di nuova generazione, rispettando i requisiti minimi stabiliti dalla Commissione, che di seguito si riportano integralmente (cfr. nota del 02/04/2019, della Commissione europea):

- *the tachograph cards provided in the framework of this assistance should correspond to the card model that has been type-approved in the provider Member State, with the necessary functional, security and interoperability certificates;*

- *the provider Member State should personalise the cards with, at least, the mandatory data listed in requirement (230) of Annex IC to Regulation (EU) 2016/799; those data shall be communicated by the requesting Member State to the provider Member State;*

- *the field 4c (issuing authority) should be filled in with the data corresponding to the card issuing authority of the requesting Member State;*


- *once personalised, the provider Member State should hand the cards over to the card issuing authority of the requesting Member State;*

- *the cryptographic material used for the personalisation of the cards should always be the one corresponding to the provider Member State;*

- *the cards should be delivered to the final recipient (driver, workshop, road transport undertaking or control officer) by the card issuing authority of the requesting Member State.*

Sarà cortese cura di Unioncamere trasmettere a questa Direzione l'accordo stipulato con l'Autorità di altro Stato membro.

Si ringrazia per la collaborazione istituzionale.

  
IL DIRETTORE GENERALE

(avv. Mario Fiorentino)

All.\n. 1: nota del 02/04/2019 della Commissione europea

dc  
